

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1718}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, FORTUNA, POLLICE, DEL DONNO, BENE-
DIKTER, CASALINUOVO, FIORI, RAUTI, FALCIER, POLI
BORTONE, DI DONATO, PARLATO, SCAGLIONE, MONDUC-
CI, GENOVA, GARAVAGLIA, PIRO, MELEGA, LIGATO, MU-
SCARDINI PALLI, COLUCCI, MANCINI GIACOMO, SEPPIA,
MANCINI VINCENZO, CARIA, CODRIGNANI, AMADEI,
TRAPPOLI, AMODEO, FORMICA, LA GANGA, SALERNO,
CRESCO, DIGLIO, ARTIOLI, TEMPESTINI, REGGIANI, POTÌ**

Presentata il 21 maggio 1984

**Modifica dell'articolo 727 del codice penale concernente
il maltrattamento di animali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da alcuni anni è maturata nel nostro Paese e in Europa una cultura ambientale che richiede il rispetto e la tutela della natura e degli animali. La « Carta dei diritti dell'animale » proclamata nel 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, ha espresso l'esigenza di un più consapevole atteggiamento della specie umana nei confronti delle specie animali. In molti paesi della Comunità europea come la Svizzera, la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, la

Gran Bretagna, la Germania tale necessità si è concretizzata in norme legislative che regolano e rendono più civili i rapporti tra la comunità umana e il mondo animale.

Anche le Convenzioni europee (per gli allevamenti, i trasporti, le macellazioni, la difesa della fauna selvatica ecc.) tendono ad eliminare le crudeltà, le torture, le distruzioni nei confronti degli animali. Nel nostro Paese, mentre da un lato vi è un grande risveglio del rispetto etico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della vita animale in vasti strati della pubblica opinione, si assiste, dall'altro, spesso, a gravi fatti di violenza e di crudeltà verso animali, non sufficientemente tutelati dall'attuale legislazione. L'unica norma oggi operante, che dovrebbe difendere tutti gli animali, anche quelli non appartenenti a nessuno, dalle crudeltà e dalle sevizie, è l'articolo 727 del codice penale.

Tale articolo prevede una lieve ammenda per chiunque infligge agli animali sofferenze e torture senza giustificato motivo. Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona e quindi anche il proprietario dell'animale. Molti sono i reati perseguibili da tale articolo: maltrattamenti di animali randagi, accecamento di uccelli a scopo venatorio, sfruttamento di animali nel lavoro, torture negli allevamenti intensivi nei trasporti di bestiame, maltrattamento e abbandono del proprio animale. Tuttavia le sanzioni, così indulgenti nei riguardi di chi turba con la violenza un ordine morale, quindi paragiuridico, risultano oggi inadeguate a tutelare il « sentimento comune » che negli anni si è modificato nei confronti del reato di crudeltà.

Per colmare tale vuoto giuridico e attuare un provvedimento d'urgenza nell'attesa di una legge-quadro per la tutela degli animali, la proposta più semplice e più facile ci appare quella di una modificazione dell'articolo 727 del codice penale.

Tale modifica consta di un solo articolo sostitutivo del primo e secondo comma ed ha i seguenti fini:

eliminare le assurde limitazioni al reato di crudeltà verso animali attualmente esistenti nell'articolo 727 e che sono: la « necessità » e la « pubblicità ». Non esiste infatti « crudeltà necessaria » essendo di per sé la crudeltà caratterizzata da

motivi futili e abietti; mentre la « pubblicità » appare certamente superflua nel condizionare la crudeltà degli esperimenti su animali vivi;

adeguare ed aggiornare la pena per il reato di crudeltà verso animali (che abitua l'uomo all'insensibilità e alla violenza) aumentando l'entità dell'ammenda e, soprattutto, aggiungendo ad essa la pena detentiva non tanto a scopo repressivo quanto per interpretare giuridicamente la gravità e la pericolosità per l'ordine sociale, di azioni barbare e inqualificabili, non più accettabili dalla sensibilità popolare.

Le associazioni zoofile e protezioniste, pur consapevoli che ben più profonde e studiate riforme sono necessarie per la difesa degli animali e dell'ambiente, da tempo sollecitano tale minima richiesta di modifica dell'articolo 727 del codice penale al fine di acquisire uno strumento finalmente efficace per la prevenzione e il controllo di reati che turbano l'ordine morale e quindi giuridico della società umana. Circa duecentomila firme di una petizione popolare sono state raccolte dalla Lega antivivisezione nazionale e dalla Lega italiana dei diritti dell'animale nel 1983 e una nuova raccolta di firme è attualmente in corso per questo scopo.

Nelle precedenti legislature proposte di legge di modificazione dell'articolo suddetto erano state presentate (ricordiamo la n. 1962 a firma Reggiani, Preti, Cuojati, De Cataldo, Casalnuovo, Carpino, e la n. 2249 a firma Costa della VII legislatura) e riteniamo che oggi non sia più il caso di attendere poiché si deluderebbero non solo le istanze di tutti gli zoofili, ma le nuove esigenze della società contemporanea.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 727 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque compie atti di crudeltà verso animali o li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione e con l'arresto sino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico, didattico, o altri scopi quali esperimenti industriali, bellici e legali, sottopone animali vivi a esperimenti crudeli ».